

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

1.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 AGOSTO 1979

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TESINI GIANCARLO

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Disciplina dei rapporti giuridici sorti in base al decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236 (389-ter);	
BERLINGUER GIOVANNI ed altri: Validità degli scrutini e degli esami negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1978-1979 (524)	1
PRESIDENTE	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12
ANDÒ	3, 5, 9
BERLINGUER GIOVANNI	3, 12
BROCCA, <i>Relatore</i>	2, 3, 4, 5, 7, 9
CARELLI	3, 9
RALLO	6, 7, 11, 12
TEODORI	11
TESSARI ALESSANDRO	4, 5, 7, 8, 10
VALITUTTI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	4, 7, 9
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	12

La seduta comincia alle 15,05.

BOSI MARAMOTTI GIOVANNA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Disciplina dei rapporti giuridici sorti in base al decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236 (389-ter) e della proposta di legge Berlinguer Giovanni, Masiello, Bianchi Beretta Romana e Giudice: Validità degli scrutini e degli esami negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1978-1979 (524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Disciplina dei rapporti giuridici sor-

ti in base al decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236 » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Berlinguer Giovanni, Masiello, Bianchi Beretta Romana e Giudice: « Validità degli scrutini e degli esami negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica per l'anno 1978-1979 ».

Come i colleghi ben sanno, questa seduta è conseguente alle decisioni assunte stamane dall'assemblea che, in sede di dibattito sulla conversione in legge del decreto-legge concernente disposizioni particolari per assicurare lo svolgimento di scrutini ed esami, dopo aver approvato il primo articolo — che decide sulla non conversione del decreto-legge — ha deliberato di rimettere alla nostra Commissione in sede legislativa l'esame dei rimanenti articoli, i numeri 2 e 3, della stessa legge di conversione congiuntamente alla proposta di legge n. 524 presentata sulla stessa materia.

Do ora la parola al relatore onorevole Brocca perché illustri, alla luce della nuova situazione, i due provvedimenti ed eventualmente anche una proposta unificata che, stante l'identità della materia, potrebbe facilitare i nostri lavori.

BROCCA, Relatore. Tralascio di fare la storia, che ormai è a tutti nota, del decreto-legge n. 236 e del disegno di legge di conversione. Certo non si può dire che il Parlamento non abbia esercitato il suo potere avendo modificato e rimodificato più volte sia il decreto sia il disegno di legge di conversione, con decisioni a volte anche spericolate. Ora siamo di fronte a due provvedimenti: una proposta di legge di Giovanni Berlinguer ed altri ed uno stralcio del disegno di legge (n. 389-A-bis). In sede informale siamo pervenuti ad una proposta di testo unificato che mi permetto di presentare alla Commissione e per il quale chiedo la approvazione della Commissione stessa.

Il titolo che propongo per questo nuovo provvedimento è dunque il seguente: « Validità degli scrutini e degli esami effettuati nell'anno scolastico 1978-1979 e autorizzazione ad istituire una sessione

straordinaria nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti ».

L'articolo 1 della proposta che sottopongo alla vostra attenzione è costituito, in pratica, dall'articolo unico della proposta n. 524 e così recita: « Sono validi a tutti gli effetti le valutazioni » (il testo scritto che abbiamo di fronte parla di « votazioni » ma si tratta chiaramente di un errore tipografico), « gli scrutini finali e gli esami effettuati nelle sessioni dell'anno scolastico 1978-1979 negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica da consigli di classe e da commissioni e sottocommissioni di esami costituiti secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236. Sono inoltre validi a tutti gli effetti gli scrutini finali e gli esami per l'anno 1978-1979 che eventualmente siano stati effettuati nei conservatori di musica e nelle Accademie di belle arti in deroga alla vigente normativa che disciplina la composizione dei consigli dei professori e delle commissioni di esame ».

Questo secondo comma, che riguarda in modo particolare i conservatori di musica in cui si sono tenuti esami a seguito della emanazione della nota circolare ministeriale che estendeva ad essi l'applicazione del decreto-legge, tiene conto, però, del telegramma inviato il 4 agosto e comunque non fa riferimento in maniera esplicita al decreto-legge per tenere conto di una esigenza manifestata dagli insegnanti e dagli operatori del settore: l'ambito è però chiaro e non c'è possibilità di equivoco, come si potrebbe pensare guardando al fatto che non viene specificatamente indicato il decreto che ha esteso la normativa propria delle scuole anche ai conservatori. Ritengo quindi che, così formulato, l'articolo possa andare bene.

L'articolo 2 del testo unificato che sottopongo alla Commissione recupera il contenuto dell'articolo 3 del disegno di legge n. 389-A-bis e dovrebbe quindi recitare: « Nei casi in cui nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti la prima sessione di esami per l'anno 1978-1979 non abbia potuto avere luogo nei termini normalmente previsti, il Ministero

della pubblica istruzione può autorizzare lo svolgimento di una sessione straordinaria. Gli effetti giuridici degli esami sostenuti in tale sessione straordinaria decorrono dalla data stessa dalla quale essi si sarebbero prodotti qualora fosse stata effettuata tempestivamente la prima sessione di esame. La sessione straordinaria sarà fissata in data tale da consentire comunque l'effettuazione della seconda sessione ».

Come potete notare è stata apportata solo una lieve modifica all'ultima parte dell'ultimo comma parlando di « effettuazione della seconda sessione » invece che di « effettuazione di una seconda sessione di riparazione »: il significato è lo stesso ma la dicitura mi sembra più corretta.

Proporrei, inoltre, un articolo 3 per la formalizzazione dei tempi così configurato: « La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione sulle linee generali, vorrei che fosse fornito un chiarimento alla Commissione: nell'articolo 1 si parla di esami effettuati nelle sessioni dell'anno scolastico, per cui ci si riferisce anche alla sessione autunnale oppure no ?

BROCCA, Relatore. Non ci si riferisce anche alla sessione autunnale.

PRESIDENTE. Non vorrei che, parlando di sessioni, incorressimo in critiche sotto il profilo della costituzionalità. Io parlerei di anno scolastico e non di sessioni.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANDÒ. Ritengo che oggi approfondire ulteriormente nel merito l'articolato, di cui il relatore ha dato lettura fornendo anche un commento che tiene conto del dibattito già svolto in Commissione, significherebbe riprendere l'esame della materia *ab imis*. Io mi limiterò invece ad esprimere qualche preoccupazione di carattere formale, come ha già fatto il re-

latore quando ha sottolineato alcuni aspetti formalmente dubbi del provvedimento.

A mio avviso occorre avere qualche preoccupazione in ordine al secondo comma, laddove si accenna genericamente alla deroga. Noi abbiamo il dovere di approvare delle leggi perfette dal punto di vista della formulazione lessicale; quanto meno, dobbiamo evitare formule che siano apertamente equivocate. Il concetto di deroga fa riferimento a qualunque tipo di vizio di illegittimità, riscontrato nel procedimento dell'esame o nei lavori della commissione. Tutto ciò verrebbe assunto da questa norma a base di una sanatoria, il che mi parrebbe eccessivo. A mio avviso occorre circoscrivere il tipo di deroga, facendo riferimento sul piano sostanziale alla materia e non alla norma che la disciplinava. In altri termini, a mio avviso si dovrebbe parlare di deroga al principio del collegio perfetto oppure si dovrebbe far riferimento alle commissioni, al modo come esse hanno operato, alle valutazioni espresse da collegi composti solo da maggioranza o senza la totale partecipazione degli aventi diritto al voto. Poiché la deroga al principio del collegio perfetto non rappresenta un dato univoco, propongo di far riferimento ad ogni possibile vizio in relazione alla composizione straordinaria delle commissioni.

BERLINGUER GIOVANNI. È già detto nel testo attuale.

ANDÒ. La tipologia delle deroghe può essere assai ampia, specialmente in un sistema normativo come il nostro, che rappresenta veramente un mosaico imperfetto.

CARELLI. Io non ricorrei ad eccessive ipocrisie, nell'*iter* del provvedimento, non dicendo che esso deriva dall'applicazione di un certo decreto. D'altra parte, come ha suggerito l'onorevole Andò, parlare puramente e semplicemente di deroga può significare introdurre una dizione troppo sottile. Io propongo un riferimento alle modalità previste nel decreto-legge, per introdurre una dizione

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 AGOSTO 1979

più esatta e circoscritta chiaramente e temporalmente alla prima sessione.

PRESIDENTE. Invito i colleghi Andò e Carelli a formalizzare la loro proposta di emendamento.

TESSARI ALESSANDRO. Vorrei sapere dal Presidente della Commissione e dal ministro se l'atto compiuto questa mattina dall'Assemblea abbia per conseguenza la cessazione degli effetti del decreto. In proposito questa mattina circolavano interpretazioni diverse, sia in aula che fuori. Desidero quindi che il ministro e il presidente della Commissione diano la loro valutazione in proposito, per sapere se siamo in presenza di un vuoto legislativo che dobbiamo colmare con il provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Il collega Tessari pone un problema che è di carattere procedurale e pregiudiziale, rispetto al dibattito che noi stiamo affrontando, e che riguarda la procedibilità da parte della Commissione nell'esame di un provvedimento di sanatoria degli effetti prodotti da un decreto che, secondo appunto il collega Tessari, formalmente non è ancora decaduto.

TESSARI ALESSANDRO. In proposito ci sono dei pareri contrastanti.

PRESIDENTE. Mi rendo perfettamente conto che esiste questo problema, però ritengo che il problema sia stato superato nel momento stesso in cui è stato deciso dalla Presidenza della Camera di assegnare in sede legislativa alla nostra Commissione l'esame del provvedimento di sanatoria degli effetti derivanti dalla decadenza del decreto. Poiché quando ci si trova di fronte a problemi regolamentari la procedura corretta sarebbe quella di sospendere la discussione nel merito per rimettere alla Presidenza della Camera la soluzione dell'interpretazione di carattere regolamentare, ora, avendo la Presidenza stessa già esplicitato il proprio avviso proponendo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei prov-

vedimenti ora all'esame della Commissione, dopo l'avvenuta votazione sull'articolo 1 relativo alla decadenza del provvedimento, ritengo che il problema non sia più proponibile.

TESSARI ALESSANDRO. La sede legislativa implica la decadenza del decreto?

PRESIDENTE. Nel momento in cui in sede legislativa approviamo la regolamentazione degli effetti derivanti dal decreto, non abbiamo nelle mani un provvedimento legislativo perfezionato, in quanto, essendo il nostro un sistema bicamerale, per essere tale il provvedimento stesso dovrà essere approvato anche dal Senato. Però, siccome questa mattina in aula è già stata approvata la non conversione in legge del decreto-legge, il Senato si troverà di fronte ad un problema procedurale facilmente risolvibile, in primo luogo attraverso l'approvazione della decadenza, e poi attraverso la successiva fase dell'esame del provvedimento di sanatoria che noi oggi approviamo in sede legislativa.

In questo senso credo che tutte le preoccupazioni di natura regolamentare possano essere considerate superate.

VALITUTTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Le osservazioni del presidente mi sembrano giuridicamente corrette. Su questo problema si possono avere differenti opinioni, però il potere di decidere la questione spetta solo alla Presidenza della Camera; se la Presidenza ha già deciso, rinviando alla sede legislativa il provvedimento in questione, non mi pare ci sia niente da ridire.

BROCCA, *Relatore*. Dopo il voto della Camera sulla non convertibilità del decreto-legge, esso è definitivamente decaduto o è per questo necessario anche il voto del Senato?

PRESIDENTE. Se deve intervenire il Senato esso ha la possibilità di sanare la questione; se invece è sufficiente il nostro voto a dichiarare la decadenza,

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 AGOSTO 1979

a maggior ragione calzano le osservazioni che sono state fatte.

ANDÒ. Si è realizzata una situazione risolutiva negativa, in quanto non può esserci una reviviscenza di ciò che è morto.

PRESIDENTE. Ammettiamo anche l'altra ipotesi: la possibilità del Senato di creare proceduralmente una situazione che pure sotto questo profilo consenta di legiferare in ordine al provvedimento ora al nostro esame.

TESSARI ALESSANDRO. La posizione del gruppo radicale su questa vicenda può essere così sintetizzata: un forte dissenso per l'iniziativa del precedente ministro della pubblica istruzione, tendente ad adottare mezzi tecnici per rispondere all'agitazione sindacale di alcuni docenti precari.

Ma oggi ci troviamo di fronte ad una curiosa situazione: di uno dei due decreti, e precisamente di quello relativo alla questione del personale docente precario, non si sa più nulla, mentre stiamo trattando degli effetti della non conversione in legge di un decreto che, attraverso un atto della Camera di stamane, ci sembra sia decaduto; dico « ci sembra » perché i pareri sono controversi.

Noi stiamo trattando degli effetti di questa presunta o virtuale decadenza del decreto, seguendo un metodo di lavoro nei cui confronti il gruppo radicale manifesta non solo dissenso ma una profonda contrarietà, soprattutto perché non riteniamo trattabile questa materia incorporata dal decreto relativo ai docenti. Nel far cadere l'altro decreto il Parlamento sa già che nella sessione di settembre si riaprirà il contenzioso che, secondo il ministro Spadolini, ha reso necessario l'intervento rappresentato dal decreto.

Il gruppo radicale aveva proposto una soluzione chiara: il ritiro del decreto da parte del Governo, e la sua sostitu-

zione con una legge di iniziativa parlamentare che sanasse gli effetti provocati dalla non conversione in legge del decreto stesso.

Il fatto che si sia creata una maggioranza strana ha condotto ad una soluzione che, anche a detta degli Uffici, rappresenta una innovazione: un articolo, in un provvedimento di conversione, in cui si stabilisce la non convertibilità in legge del decreto stesso. Tutto ciò è innovativo a tal punto che nemmeno attraverso le parole del presidente e del ministro siamo in grado di godere di quella certezza del diritto in cui il legislatore dovrebbe potersi sempre muovere. Non sappiamo infatti attraverso quale successivo atto dovrà passare il provvedimento, e questa è indubbiamente la premessa e l'anticamera di uno Stato di diritto simile alle bretelle che si possono allungare e restringere a piacimento.

Non solo il provvedimento stabilisce che sono validi a tutti gli effetti le votazioni, gli scrutini e gli esami avvenuti in base alla vigente legge, ma addirittura lo stabilisce per l'anno scolastico 1978-1979, con la « furbizia » che parlando di anno scolastico 1978-79 si include anche la sessione di settembre, per non rendere necessario un secondo intervento del Governo in seguito ad un eventuale blocco degli scrutini in quella sessione.

BROCCA, *Relatore*. Questo non è il decreto, è un provvedimento di sanatoria soltanto e quindi può sanare solo gli effetti che il decreto ha prodotto.

TESSARI ALESSANDRO. Esatto. Ma dobbiamo fare riferimento soltanto agli esami e agli scrutini di giugno; la verità è che esiste la riserva mentale dovuta al non sapere come andranno le cose a settembre dal momento che non è andata in porto la seconda parte della trattativa tra i precari e il ministro Spadolini. Non sappiamo se il secondo decreto Spadolini diventerà un nuovo decreto, non sappiamo se il ministro Valitutti accetterà di apporvi la propria firma visto che è contrario alla sostanza di quel provvedimento.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 AGOSTO 1979

Il fatto è che la causa che ha portato all'intervento del Governo non è stata rimossa e in questo clima di incertezza del diritto non si è voluta adottare la soluzione più limpida, cioè quella consistente nella decadenza del decreto-legge in questione e in un provvedimento di iniziativa parlamentare che desse la certezza di sanare situazioni circoscritte, ovvero gli esami già avvenuti. Si ripropone dunque il problema per la sessione di settembre. Per questo noi radicali siamo contrari al metodo con cui si è voluto procedere e anche al merito dell'intervento: un provvedimento di sanatoria che è tale per fatti virtualmente e potenzialmente verificabili ma che non si sono ancora verificati. Sono, invece, favorevole all'emendamento proposto dal collega Andò all'ultimo comma del primo articolo, emendamento che fa riferimento alla deroga prevista dal decreto del Presidente della Repubblica alla normale composizione delle commissioni di esame dei consigli di classe in modo da rendere possibile il funzionamento, anche nel caso in cui questi collegi riscontrassero una presenza di meno della metà dei loro componenti, in seguito ad un apposito provvedimento del provveditore agli studi competente.

Per quanto riguarda, poi, il problema dei conservatori di musica, già due ministri si sono espressi in proposito, ma sussistono evidentemente delle difficoltà da parte del Ministero della pubblica istruzione ad ottenere informazioni puntuali. In definitiva, non ci possiamo nascondere il fatto che tutto ciò che stiamo facendo ora corre il rischio di tornare di attualità con la riapertura delle scuole, se non si affronterà il delicato problema dei precari.

PRESIDENTE. Credo che con questo intervento possa dichiararsi chiusa la parte di discussione relativa alla procedura. Semmai questa è materia per cui il discorso potrà essere riaperto al Senato, per noi è stato chiuso questa mattina nel momento in cui la Presidenza ha proposto l'assegnazione in sede legislativa e l'Assemblea l'ha approvata.

RALLO. Desidero prendere brevemente la parola.

PRESIDENTE. Può farlo nel merito sulla parte non procedurale.

RALLO. Se il presidente mi chiarisse cosa significhi.

PRESIDENTE. La discussione sulla procedibilità dei provvedimenti all'ordine del giorno deve considerarsi chiusa, quindi può parlare solo sul merito.

RALLO. Stiamo discutendo del provvedimento in sede legislativa.

PRESIDENTE. Quindi, entri nel merito.

RALLO. Ma non si può neanche dimenticare come ci siamo arrivati; non vedo come si possano distinguere le cose. Il merito non impedisce di fare anche qualche accenno per lo meno ai precedenti. Comunque, ella lo sa, e lo sanno anche i colleghi, che io non sono abituato a perdere tempo; credo di essere stringato e lo sarò anche questa volta.

PRESIDENTE. Gliene do atto.

RALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo procedimento che dovrebbe avere oggi la sua conclusione a me pare che presenti un solo aspetto positivo, che è quell'articolo 1 del disegno di legge n. 389-A-bis votato in aula, cioè praticamente la non conversione del famigerato decreto n. 236. Dico questo — tante volte credo di aver già chiarito il pensiero del mio gruppo in proposito — perché a me pare che il Governo con quell'articolo ed il Parlamento nella sua sovranità abbiano riconosciuto che si trattava veramente di un decreto ignobile, tanto è vero che hanno deciso di eliminarlo. Ora siamo qui riuniti per disciplinare gli effetti di quel decreto-legge: personalmente riconosco la necessità di sanare tali effetti nefasti, ma devo anche riconoscere che ci sono degli aspetti molto preoccupanti.

Mi riferisco al problema del futuro (ne ho già accennato nel mio intervento precedente). Se si tratta di una sanatoria che riguarda gli effetti del decreto-legge n. 236 per quanto attiene agli scrutini ed agli esami di giugno, nulla da eccepire; sono contrario al decreto, non sono certamente favorevole alla procedura in se stessa ma ne riconosco la necessità. Ma se, come sembra dalla formulazione che è stata presentata in questa sede, tutto questo coinvolge anche la possibilità degli scrutini e degli esami di settembre, è bene che il Governo ed i colleghi sappiano che il mio gruppo è decisamente contrario. Non possiamo addirittura, dopo aver riconosciuto che il decreto era sbagliato, e quindi nel tentativo di sanarne gli effetti, protrarre tale sanatoria e quindi tali effetti fino a settembre. Tutto ciò mi sembra veramente abnorme. Ecco l'aspetto negativo che desideravo sottolineare e per cui il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale si dichiara (come ha già fatto in precedenti interventi in merito) decisamente contrario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ritengo che la Commissione possa adottare come testo base il testo unificato proposto dal relatore Brocca.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame degli articoli.
Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Sono validi a tutti gli effetti le valutazioni, gli scrutini finali e gli esami effettuati nell'anno scolastico 1978-79 negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica da consigli di classe e da commissioni e sottocommissioni di esami costituiti secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236.

Sono inoltre validi a tutti gli effetti gli scrutini finali e gli esami per l'anno 1978-1979 che eventualmente siano stati effettuati nei conservatori di musica e nelle Accademie di belle arti in deroga alla vigente normativa che disciplina la composizione dei consigli dei professori e delle commissioni di esame.

L'onorevole Rallo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al primo comma dopo la parola « esami » le altre « che eventualmente siano stati ».

L'onorevole Tessari Alessandro ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al primo comma dopo la parola « effettuati » le altre « nella sessione estiva dell' ».

RALLO. Ho illustrato l'emendamento nel mio intervento: si tratta soltanto di chiarire il concetto che la deroga non è estendibile anche alla sessione autunnale.

TESSARI ALESSANDRO. Il mio emendamento si illustra da sé.

BROCCA, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione. Ritengo comunque che la specificazione sia superflua, in quanto con le parole « nell'anno scolastico » ci si riferisce agli scrutini e agli esami effettuati in conseguenza del decreto decaduto.

VALITUTTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Debbo ripetere sinteticamente quello che dissi ieri, e cioè che la seconda sessione nel nostro ordinamento è un avanzo storico, un « ferro vecchio », che in un certo senso non esiste più né nell'esame di licenza media, né in quello di maturità. L'esame di riparazione esiste unicamente nei passaggi da classe a classe: chi nello scrutinio non ha conseguito la promozione, è rinviato ad ottobre, come si diceva una volta, mentre adesso bisognerebbe parlare di rinvio a settembre.

Quindi il raggio di applicazione della norma che investisse anche l'esame di riparazione, sarebbe minimo. Quando saniamo gli effetti del decreto-legge per quanto riguarda gli scrutini e la prima sessione, saniamo la realtà quasi nella sua integrità.

Per una valutazione di sostanza, posso dire che continuo ad essere convinto che l'esame di riparazione — che ancora perdura nel nostro ordinamento, benché limitato a pochissimi casi — è inscindibile dall'esame vero e proprio; pertanto noi saniamo gli effetti degli scrutini, e non quelli dell'esame di riparazione, che è ad essi inscindibilmente connesso. Quindi se la Commissione vuole specificare che si sanano gli effetti della prima sessione, faccia pure; il Governo non può che rendere omaggio alla volontà del Parlamento; personalmente ritengo, però, che si tratti di un errore giuridico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rallo di cui è stata data lettura.

(È respinto).

TESSARI ALESSANDRO. Onorevole presidente, prima che il mio emendamento sia posto in votazione, desidero richiamare in particolare su di esso l'attenzione del Ministro, proprio in riferimento a quanto egli ha or ora detto: è vero che sono un *unicum* gli scrutini ed esami di giugno e la riparazione di settembre, però materialmente mentre quelli di giugno si sono già svolti, le riparazioni di settembre ancora devono avere luogo. A questo si deve aggiungere che il decreto è nato da una vertenza sorta tra il corpo docente precario ed il Governo, e che la tendenza è quella di vanificare gli impegni a suo tempo assunti dal ministro, tanto che a settembre il corpo docente potrebbe essere indotto a riaccendere le ostilità.

È per questi motivi che riteniamo si debba distinguere il fatto *unicum* da quanto è già materialmente avvenuto, anche per richiamare il Governo al suo

obbligo di intervenire nei confronti della spinosa questione dei docenti precari, che non può certo essere disattesa attraverso un atto di furbizia. Non possiamo degradare il diritto di sciopero e vanificarne gli effetti proprio nei confronti dei docenti precari che si sono mossi senza la copertura delle grandi organizzazioni sindacali della scuola. Non ci sentiamo di dir loro: « È inutile che voi mettiate in essere iniziative di sciopero o di blocco degli scrutini, perché già abbiamo pronto lo strumento legislativo che ci consente *una tantum* di vanificare le vostre azioni di lotta ».

Questo è un metodo che potrebbe rivelarsi pericolosissimo, potendo scendere in lotta accanto ai precari anche i non precari; potrebbe essere l'avvio dell'evoluzione della scuola in una direzione non certo auspicabile. Da qui la necessità per tutti noi e per il Governo di rispettare l'obbligo di risolvere a fondo la questione del personale precario della scuola.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tessari.

(È respinto).

L'onorevole Tessari ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma dell'articolo 1.

TESSARI ALESSANDRO. Il mio emendamento risponde ad un'esigenza sentita da tutti i colleghi appartenenti ai diversi gruppi politici quando, esaminando il contenuto del decreto, ci siamo trovati d'accordo nel constatare che la situazione dei conservatori e delle accademie è totalmente diversa da quella delle altre scuole, per cui merita un trattamento *a latere*. In questa direzione puntavano gli ordini del giorno che sono stati formulati. Ricordo inoltre che anche il Governo si è a suo tempo espresso in questo senso attraverso la famosa circolare n. 182 del ministro Spadolini; si tratta pertanto di rinviare per il momento il

problema, per risolverlo a parte ed in maniera organica.

ANDÒ. A nome del gruppo socialista ricordo che ben altre erano le questioni che ci hanno spinto a presentare un ordine del giorno. Infatti il provvedimento, che aveva un suo obiettivo specifico, veniva man mano mutandosi in un provvedimento antisciopero.

Qui in verità non sono in discussione questi obiettivi, quindi non possono venire in discussione i contenuti ed i caratteri delle due agitazioni sindacali, quella dei precari e quella dei docenti dei conservatori. Qui ci riferiamo soltanto ad una funzione di riparazione a cui intendiamo assolvere nei confronti di studenti che vedono in pericolo il loro titolo di studio. Per i conservatori c'è poi l'aggravante che si tratta di esami complessi, che hanno una loro difficoltà specifica, per cui sembra davvero ingiusto che gli studenti di questo tipo di scuola debbano pagare magari per una disattenzione del Ministero: essi devono dunque essere assicurati sulla validità del proprio titolo di studio.

CARELLI. Brevemente esprimo solo la mia contrarietà a questo emendamento tenendo anche conto del fatto che quello da me presentato, facendo riferimento soltanto alla prima sessione dell'anno 1978-79, tende a sanare soltanto quanto già avvenuto.

BROCCA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Tessari soppressivo del secondo comma.

VALITUTTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tessari soppressivo del secondo comma dell'articolo 1; non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

L'onorevole Carelli ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« Sono inoltre validi a tutti gli effetti gli scrutini finali e gli esami che eventualmente siano stati effettuati nella prima sessione dell'anno scolastico 1978-1979 nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti, secondo le modalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 giugno 1979, n. 236 ».

L'onorevole Andò ha presentato il seguente emendamento:

Alla fine del secondo comma aggiungere le parole: « funzionanti con la maggioranza dei docenti aventi diritto a partecipare alle operazioni di scrutinio e di esame ».

Poiché l'emendamento Carelli, interamente sostitutivo, è più ampio di quello dell'onorevole Andò lo porrò in votazione per primo.

BROCCA, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Carelli.

VALITUTTI, *Ministro della pubblica istruzione*. Pur non essendovi una differenza sostanziale tra i due emendamenti, quello dell'onorevole Carelli mi sembra che abbia una formulazione più precisa e quindi anch'io sono favorevole a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo dunque in votazione l'emendamento Carelli sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1:

(È approvato).

L'emendamento Andò è pertanto assorbito dall'emendamento Carelli testé approvato.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con le modifiche testé apporrate.

(È approvato).

Poiché ai successivi articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

Nei casi in cui nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti la prima sessione di esami per l'anno 1978-1979 non abbia potuto avere luogo nei termini normalmente previsti, il Ministro della pubblica istruzione può autorizzare lo svolgimento di una sessione straordinaria.

Gli effetti giuridici degli esami sostenuti in tale sessione straordinaria decorrono dalla stessa data dalla quale essi si sarebbero prodotti qualora fosse stata effettuata tempestivamente la prima sessione di esame.

La sessione straordinaria sarà fissata in data tale da consentire comunque l'effettuazione della seconda sessione.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Prima di passare alla votazione del titolo do la parola a quei colleghi che volessero eventualmente parlare per dichiarazione di voto.

TESSARI ALESSANDRO. Dichiaro il mio voto contrario a questo provvedimento. Do atto al gruppo comunista di aver individuato, con la presentazione di una proposta di legge, il terreno corretto sul quale affrontare la soluzione di questo problema, nonostante il Governo - o i Governi, visto che si sono avvicinati due ministri nel corso dell'esame del provvedimento in questo ramo del Parlamento - si sia dimostrato insensibile alla richiesta di abbandonare la pratica della decretazione; tuttavia espri-

mo voto contrario perché non si può dimenticare che la materia oggetto di questo provvedimento è ricompresa in una questione più ampia che rischia di essere lasciata in ombra per la seconda parte, ovvero quella oggetto del decreto-legge n. 235 concernente la conferma degli incarichi ai precari, che è la più delicata.

Si è detto, da parte di coloro che hanno aderito alla iniziativa di provvedere al risanamento degli effetti della mancata conversione in legge del decreto-legge n. 236, che la preoccupazione che ha mosso i partiti politici è stata quella di non lasciare centinaia di migliaia di studenti con l'incertezza sulla validità giuridica del proprio titolo di studio. Siccome credo che il problema della pienezza giuridica del titolo di studio stia a cuore a tutte le parti politiche, il Parlamento dovrebbe, a mio avviso, farsi carico anche del fatto che il titolo di studio dovrebbe dare diritto all'inserimento nel mondo del lavoro, cosa che purtroppo oggi per molti giovani non avviene.

Ma la vicenda della scuola italiana che, a parole, sta a cuore a tutti, non può essere scissa dal problema del corpo docente che nella scuola opera, non per sé, non per gli studenti, ma per il paese. La scuola è in verità un investimento che la società fa e quindi battersi perché la scuola sia sempre più rispondente alle esigenze di rinnovamento della società stessa dovrebbe stare a cuore a tutti. Non possiamo scindere i momenti e dimenticare che la non soluzione del problema dei docenti, ed in particolare di quelli che vanno sotto il nome di precari, rischia di essere elemento di tensione, di crisi e quindi di effetti negativi nel prossimo futuro, non appena si riapriranno le scuole. Ma il Parlamento ed il Governo non affrontano la questione nei termini più chiari. Da parte nostra, nel dibattito sui due decreti Spadolini abbiamo espresso il nostro parere: non riteniamo che la trattativa aperta tra ministro e docenti precari abbia sortito risultati validi a fugare qualsiasi incertezza sulla posizione giuridica

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 AGOSTO 1979

di alcuni docenti e riteniamo che per risolvere definitivamente il problema dei precari sia necessario che coloro che sono stati esclusi dai ruoli ai sensi della legge n. 463 vengano invece inseriti nei ruoli dello Stato.

Nella scuola, in altre parole, non devono esserci che docenti di ruolo e supplenti temporanei; non possono esistere figure di docenti che di anno in anno vedono rinnovata la loro precarietà.

Il secondo decreto Spadolini sembra garantire che il precariato sarebbe continuato ed il fatto che si giunga all'approvazione di uno solo dei due provvedimenti rappresenta, in senso tecnico, un attacco al diritto di sciopero ed una presa in giro della categoria dei precari, che hanno avanzato le loro rivendicazioni senza la copertura delle grandi organizzazioni sindacali della scuola.

La battaglia per la conservazione del posto di lavoro è sacrosanta, da chiunque venga portata avanti: il Parlamento deve completare l'opera iniziata con l'approvazione della legge n. 463, non soltanto per ristabilire il normale canale di reclutamento del personale della scuola, non soltanto per varare una riforma della scuola unificata, ma soprattutto per definire uno stato giuridico che risponda alle esigenze indicate nel contratto collettivo di categoria, per ora disatteso dal Governo.

TEODORI. Nel preannunciare il mio voto favorevole, desidero ricordare che in questa Commissione abbiamo condotto una battaglia contro i due decreti riguardanti i problemi della pubblica istruzione sia perché non ritenevamo sussistessero le condizioni di urgenza e necessità che, sotto il profilo costituzionale, giustificassero il ricorso al decreto-legge, sia perché contrari nel merito.

La mancata conversione dei due decreti ha rappresentato un successo della Commissione ed anche se oggi giungiamo all'approvazione di questo disegno di legge attraverso procedure quanto meno dubbie, ciò è la conseguenza inevitabile

non solo della necessità di fare presto ma anche e soprattutto della originale spregiudicatezza costituzionale con i due decreti sono stati presentati.

In ogni caso vorrei rilevare che la richiesta da noi avanzata in Commissione e poi riproposta in aula, affinché se ci fossero stati effetti da sanare si fosse provveduto attraverso un disegno di legge, è stata esaudita.

Pertanto, nonostante la complessità dell'iter di questo provvedimento, ritengo che con la sua approvazione si possa trovare la via giusta per tutelare i diritti degli utenti della scuola.

RALLO. A nome del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, preannuncio il voto nettamente contrario a questo provvedimento.

Il Governo ha ritirato il decreto numero 236 nel momento in cui, in aula, ha dichiarato di accettare la non conversione del decreto in legge; nello stesso tempo il provvedimento al nostro esame ribadisce i concetti contenuti in quel decreto.

Quindi, poiché da una parte si ritira e dall'altra si ribadisce, si tratta di conculcare il diritto di sciopero poiché si prospetta che anche a settembre, nella seconda sessione, si useranno le stesse armi e ci sarà la stessa sanatoria. L'unico periodo in cui la categoria degli insegnanti, cui ho appartenuto fino a ieri e giuridicamente ancora appartengo, ha la possibilità di far valere i propri diritti è quello degli scrutini: togliere questa arma vuol dire togliere ogni possibilità di far valere i diritti della categoria.

Vorrei infine rilevare come, in questa sede, si sia ricreata una maggioranza composta da quei pochi partiti che hanno raggiunto l'accordo sul provvedimento. Il gruppo comunista nel dibattito in aula ha dichiarato la sua opposizione al Governo ma poi dobbiamo constatare che, a costo di calpestare gli interessi dei lavoratori, rinuncia alla sua funzione di partito di opposizione.

VIII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 AGOSTO 1979

BERLINGUER GIOVANNI. Permetta che valutiamo autonomamente quale sia la nostra posizione.

RALLO. Il comportamento del gruppo comunista rappresenta per noi un motivo di compiacimento: l'unica vera opposizione è la nostra.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Brocca, propone il seguente titolo al testo unificato del disegno e della proposta di legge oggi esaminati: « Validità degli scrutini e degli esami effettuati nell'anno scolastico 1978-79 e autorizzazione all'istituzione di una sessione straordinaria nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il provvedimento sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge n. 389-ter e proposta di legge Berlinguer Giovanni ed altri (524), in un testo unificato e con il titolo: « Validità degli scrutini e degli esami effettuati nell'anno scolastico 1978-79 ed autorizzazione all'istituzione di una sessione straordinaria nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti » (389-ter - 524):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	28
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Andò, Andreoli, Asor Rosa, Bemporad, Berlinguer Giovanni, Bianchi Beretta Romana, Bosi Marabotti Giovanna, Brocca, Caravita, Carelli, Casati, Chirico, De Gregorio, Ferri, Fian-drotti, Giudice, Innocenti, Masiello, Nespolo Carla, Pagliai Morena Amabile, Portatadino, Rallo, Russo, Scozia, Sterpa, Teodori, Tesini Giancarlo e Tessari Alessandro.

La seduta termina alle 16,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO